

	<p><b>Comune di Torre de' Negri</b></p> <p>PROVINCIA DI PAVIA</p>	<b>C.C.</b>	<b>19</b>	<b>28/09/2020</b>
---	---	-------------	-----------	-------------------

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: Conferma tariffe Tari 2019.**

L'anno **DUEMILAVENTI**, addì Ventotto del mese di Settembre, alle ore **19.00** nella sede comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in video conferenza in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di I convocazione.

Risultano:

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
RIBONI Mara	<b>X</b>		ROSSETTI Roberto	<b>X</b>	
BELTRAME Stefano	<b>X</b>		PEVERI Andrea	<b>X</b>	
BELTRAME Fabio	<b>X</b>		CAVALLONI Mirko	<b>X</b>	
CAPOFERRI Giacomo	<b>X</b>		MASTROPIETRO Giuseppe	<b>X</b>	
MARAZZI Maurizio	<b>X</b>				
FINIZIO Massimo	<b>X</b>				
BIANCHI Elena Cristina	<b>X</b>				
			Totale	<b>11</b>	

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Polizzi Concettina.

La Sig.ra Riboni Mara assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

**OGGETTO: Conferma tariffe Tari 2019.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **RICHIAMATE:**

la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) con particolare riferimento - all'art. 1, commi 639 e segg., istitutiva della TARI (tassa rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- il comma 704 della citata Legge di stabilità, che ha abrogato l'art. 14 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n.2 01 istitutivo della TARES nel 2013;

- la disciplina della nuova TARI, prevista nella citata Legge di stabilità ai commi da 641 a 668, nonché nei commi da 681 a 691; sono state inoltre previste modifiche alla TARI dall'art. 1 del D.L. n.16 del 6 marzo 2014;

- l'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 e l'art. 1, commi 676 e 683 della L. 27.12.2013, n. 147, che prevedono che la deliberazione delle aliquote, detrazioni e tariffe delle diverse componenti della IUC sono di competenza del Consiglio Comunale;

- il comma 683 della Legge di stabilità 2014, secondo il quale il Consiglio Comunale approva, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;

Preso atto che con propria precedente deliberazione n. 2 del 25.03.2019 è stato approvato il Piano finanziario della TARI e le relative tariffe per l'annualità 2019;

VISTA la L. 27.12.2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", la quale all'art. 1, comma 738, prevede l'abolizione della I.U.C., ad eccezione delle disposizioni sulla tassa rifiuti TARI, a decorrere dall'anno 2020, e al comma 780 stabilisce che restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

CONSIDERATO che la L. 27.12.2019, n. 160, nulla prevede specificamente in ordine alla TARI, in quanto l'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 ha attribuito ad ARERA - Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente, alcune funzioni di regolazione di controllo in materia di ciclo dei rifiuti, tra cui anche la predisposizione dell'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione a copertura dei costi di esercizio e di investimento, nonché l'approvazione delle tariffe definite dall'ente di governo dell'ATO per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

PRESO ATTO della deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, con la quale l'ARERA ha approvato i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che l'immediata entrata in vigore del nuovo metodo tariffario, che dovrebbe essere utilizzato per la stesura dei piani finanziari su cui fondare il calcolo delle tariffe TARI 2020, ha fatto emergere ovvie e diffuse difficoltà, a cominciare dall'impossibilità per il soggetto gestore ad effettuare in tempo utile la quantificazione economica dei servizi in base ai nuovi criteri;

VISTO l'art. 107 comma 5 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica e della necessità di semplificare gli adempimenti amministrativi dei cittadini e dei comuni, prevede: *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

CONSIDERATO che risulta opportuno utilizzare questa possibilità e confermare per il 2020 le tariffe già in vigore per il 2019, in modo da non generare ulteriori incertezze fra i contribuenti e ridurre il più possibile l'afflusso di pubblico agli uffici comunali, dando atto che il Piano Finanziario 2020 verrà approvato entro la fine dell'anno e l'eventuale conguaglio (che comunque ammonterà a pochi euro, secondo le stime già eseguite) verrà applicato alla bollettazione 2021;

VISTO l'art. 1 comma 683 della L. 147/2013 citata, che prevede che le tariffe della TARI debbano essere approvate dal Consiglio Comunale e siano divise fra parte fissa della tariffa, che copre i costi fissi, e parte

variabile, che copre i costi variabili;

RICHIAMATO l'art. 15-bis, comma 1 lett. b), il quale introducendo il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, stabilisce: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente*

VISTI:

l'art 52 del Decreto Legislativo - 446/1997;

- il DPR 27 aprile 1999, n. 158;
- il regolamento comunale che istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti (TARI);
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);
- il D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n. 214;
- la L. 27.12.2019 n. 160;

DATO ATTO dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

VISTO l'art. 42 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo

n.267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio;

Con otto voti favorevoli e tre contrari ( Cavalloni, Mastropietro, Peveri )

#### **DELIBERA**

1.Di prendere atto del contenuto dell'art. 107 comma 5 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, che prevede che *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

2.Di avvalersi, pertanto, del maggior termine stabilito dalla normativa appena richiamata, confermando per l'anno 2020 le tariffe previste dal Piano finanziario TARI 2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2019, da intendersi qui integralmente richiamato

3.Di riservarsi di approvare il piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l'anno 2020 entro il 31 Dicembre 2020 e di effettuare l'eventuale recupero delle maggiori somme dovute (o in alternativa il rimborso delle maggiori somme versate) in relazione alla TARI 2020 entro i tre anni successivi, a decorrere dal 2021, così come previsto dall'art. 107 comma 5 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020;

4.di stabilire che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata, per le motivazioni indicate in premessa in tre rate nei termini di seguito indicati:

- 1 rata entro il 30.11.2020
- 2 rata entro il 31.12.2020
- 3 rata entro il 31.12.2020
- 4 rata entro il 28 febbraio 2021

con la prevista possibilità di versare quanto dovuto in unica soluzione entro il 31 dicembre 2020;

5.di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

6.di trasmettere inoltre, ai sensi dell'art. 9 comma 1 del DPR n. 158/1999, all'Osservatorio Nazionale dei Rifiuti copia del Piano Finanziario e suoi allegati;

7.di dare atto che, per l'anno 2020, le tariffe TARI da applicare sono quelle di seguito riportate:

**A) Utenze domestiche**

<b>Nucleo familiare</b>	<b>Quota fissa (€/mq/anno)</b>	<b>Quota variabile (€/anno)</b>
1 componente	0,25219	74,67355
2 componenti	0,29423	119,47768
3 componenti	0,32425	134,41240
4 componenti	0,34827	164,28182
5 componenti	0,37229	216,55330
6 o più componenti	0,39030	253,89008

**B) Utenze non domestiche**

<b>Categorie di attività</b>	<b>Quota fissa (€/mq/anno)</b>	<b>Quota variabile (€/kg/mq/anno)</b>
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,06421	0,35633
2 Campeggi, distributori carburanti	0,13444	0,75515
3 Stabilimenti balneari	0,07625	0,42623
4 Esposizioni, autosaloni	0,06020	0,34263
5 Alberghi con ristorante	0,21460	1,20467
6 Alberghi senza ristorante	0,16052	0,89768
7 Case di cura e riposo	0,19062	1,07173
8 Uffici, agenzie, studi professionali	0,22673	1,27457
9 Banche ed istituti di credito	0,11036	0,61673
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,17457	0,97443
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,21470	1,20604
12 Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,20868	1,16493
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,23274	1,29923
14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,08628	0,47968
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,21871	1,22249
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	0,97115	5,43677
17 Bar, caffè, pasticceria	0,73037	4,08683
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,35314	1,97763
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	0,52370	2,93242
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,21594	6,81413
21 Discoteche, night club	0,20868	1,73315
22 Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	0,12039	0,67155
23Bar	0,35314	1,97763

8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 8. 134 comma 4° del D.Lgs. 267/2000 con otto voti favorevoli e tre contrari ( Cavalloni, Mastropietro e Peveri ).



# COMUNE DI TORRE DE' NEGRI

C.A.P. 27011

(Provincia di Pavia)

---

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N. 19 del 28/09/2020.**

**OGGETTO: Conferma tariffe Tari 2019.**

- 1) Il sottoscritto Segretario Comunale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della suddetta proposta.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(F.to Dott.ssa Polizzi Concettina)

- 2) Il sottoscritto Segretario Comunale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della suddetta proposta.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(F.to Dott.ssa Polizzi Concettina)

Torre de' Negri, addì **28/09/2020**

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
Riboni Mara

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Polizzi Concettina

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 10/11/2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Polizzi Concettina

---

.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/09/2020

☒ per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3 del D.L.gs. n. 267 del 18.8.2000 T.U.E.L.

Torre de' Negri, lì 10/11/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Polizzi Concettina

---

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
F.to Riboni Mara

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Polizzi Concettina

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 10.11.2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì, 10.11.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Polizzi Concettina

---

.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28.09.2020



per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3 del D.L.gs. n. 267 del 18.8.2000  
T.U.E.L.

Torre dè Negri, lì 10.11.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Polizzi Concettina

---

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo .

Lì, 10.11.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Polizzi Concettina